




Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno



Regolamento di Attuazione
della zonizzazione acustica del territorio

Area Tecnica

Settore Urbanistica- Edilizia Privata-Ambiente- Sportello Unico

Redazione

12 Maggio 2011

Arch. Giampaolo Tonegato- Arch. Zorzi Ivo Andrea- geom. Vigolo Mariano

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	Pag.1
Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	Pag.1
Art.3 EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	Pag.1
Art.4 DEFINIZIONI TECNICHE.....	Pag.1-2

**TITOLO II
DEFINIZIONI E LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

Art.5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE.....	Pag.2
Art.6 VALORI E LIMITI.....	Pag.2-3-4-5

**TITOLO III
INSEDIAMENTI ESISTENTI- ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ZONA**

Art.7 ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	Pag.6-7
---	---------

**TITOLO IV
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Art.8 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE.....	Pag.7-8
--	---------

**TITOLO V
PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Art.9 ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE.....	Pag.8
Art.10 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO.....	Pag.8-9
Art.11 PRESCRIZIONI ENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER I NUOVI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	Pag.9
Art.12 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUEMNTAZIONE DA PRESENTARE PER I NUOVI INTERVENTI EDILIZI. REQUISITI ACUSTICI PASIVI DEGLI EDIFICI	Pag.10
Art.13 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'	Pag.10
Art.14 PRESCRIZIONI GENERALI PER OPERE PUBBLICHE/USO PUBBLICO	Pag.11

**TITOLO VI
INQUINAMENTO ACUSTICO- MISURE GENERALI**

Art.15 RUMORE PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE	Pag.11
Art.16 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	Pag.12
Art.17 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	Pag.12-13
Art.18 ATTIVITA' AGRICOLE E ASSIMILABILI	Pag.14

TITOLO VII
DISCIPLINA PER LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art.19 DEFINIZIONI E LOCALIZZAZIONE	Pag.15
Art.20 AUTODICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	Pag.16

TITOLO VIII
DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NONCHE' PRESSO PUBBLICI

Art.21 LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO	Pag.17
---	--------

TITOLO IX
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

Art.22 INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA	Pag.18
--	--------

TITOLO X
ZONE SENSIBILI E AMBITI SOGGETTI A SPECIFICA NORMATIVA

Art.23 COMPLESSI SCOLASTICI E CASA DI RIPOSO	Pag.19
Art.24 ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE	Pag.19-20
Art. 25 ATTIVITA' LAVORAZIONE MARMI E PIETRE	Pag.20

TITOLO XI
CONTROLLI LIMITI E SANZIONI

Art.26 VIGILANZA E CONTROLLI	Pag.21
Art.27 PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	Pag.21
Art.28 MISURAZIONE E CONTROLLI	Pag.22
Art.29 SANZIONI AMMINISTRATIVE	Pag.22

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E DEROGATORIE

Art.30 NORME FINALI E DEROGATORIE	Pag.23
---	--------

ALLEGATI

Schemi di sintesi	Pag.25-26-27-28
-------------------------	-----------------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1.1 La zonizzazione acustica del territorio comunale è finalizzata alla tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno e persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire standards minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;
- costituire strumento, in relazione al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti, per la redazione del "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO" di cui all'art.8 del presente regolamento;
- costituire supporto all'azione Amministrativa comunale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, secondo i principi della tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano.

Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.1995 n°447 e della Legge Regionale 10.05.1999 n°21 (come modificata dalla Legge Regionale 18.03.2011 n°7) nonché tutte quelle attività che possono turbare la quiete pubblica e privata.

2.2 Dal Regolamento sono escluse le fonti di rumore quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali, volume delle radio-tv, uso di strumenti musicali per diletto/gioco ecc.

Art.3 EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

3.1 L'entrata in vigore del "Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale" vincola gli strumenti urbanistici i quali devono essere redatti in conformità ai principi di salvaguardia dei limiti di benessere acustico.

3.2 La zonizzazione acustica può essere soggetta a revisioni periodiche al fine di tener in debito conto delle eventuali modifiche normative.

Art.4 DEFINIZIONI TECNICHE

4.1 Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente Regolamento sono quelle indicate nella normativa generale, nelle normative di settore (Decreti applicativi per particolari attività), nella Direttiva Regionale n°4313/'93 e nella LR n°21 del 10.05.1999 "norme in materia di inquinamento acustico" (come modificata dalla LR n°7 del 18.03.2011).

Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione del presente Regolamento e delle documentazioni presentate al Comune nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

4.2 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si precisano altresì le seguenti definizioni:

- 1- Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli eco-sistemi, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno;

- 2- Sorgenti sonore fisse:
 - 2.1 gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - 2.2 le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - 2.3 i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto e di persone e merci;
 - 2.4 le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 3- Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra le fisse;
- 4- Attività rumorose permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate e che si svolgono in maniera continua o ripetitiva nel tempo;
- 5- Attività rumorose temporanee: qualsiasi attività che per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti si esaurisca in periodi di tempo limitati e che comporti rumore percepibile al di fuori dell'area o locali in cui si svolge;
- 6- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla presenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto 15.08.1997 n°277;
- 7- Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità dell'area oggetto di indagine o dei locali in cui si svolge una particolare attività economica;
- 8- Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di un edificio o di una sua modifica (cambio destinazione d'uso/ristrutturazione) allo scopo di prevedere la compatibilità acustica degli elementi strutturali verticali e orizzontali rispetto ai parametri definiti dalla normativa vigente;
- 9- Previsione impatto acustico: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera (edificio o spazio esterno ad uso parcheggio/deposito/movimentazione merci ecc) o di una sua modifica allo scopo di prevedere la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera edilizia si andrà a collocare nel rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziale) e dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

TITOLO II

DEFINIZIONI E LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

5.1 Con il presente Regolamento è disciplinata l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno in conformità alle tavole di zonizzazione acustica che costituiscono parte integrante al presente Regolamento e di seguito indicate:

- EL.1 Classificazione acustica del territorio- Carta classificazione acustica (scala 1:10.000)
- EL.2 Classificazione acustica del territorio- Fasce di pertinenza acustica stradale (scala 1:10.000)
- Modulistica per la zonizzazione acustica del territorio

5.2. Con Atto deliberativo del Consiglio Comunale viene rispettivamente “adottato” e “approvato” il “Piano di Zonizzazione acustica del Territorio comunale” con i limiti di zona stabiliti dall'art.6 seguente.

5.3 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla “modulistica per la zonizzazione acustica del territorio” potrà essere variata con Deliberazione di Giunta Municipale.

Art.6 VALORI E LIMITI

6.1 Ai sensi del presente Regolamento si riportano i valori limite in vigore per ciascuna zona territoriale

Valore limite di emissione -Leq in dB (A)- valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite assoluto di immissione -Leq in dB (A)- valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

TAB.1.

Classi di destinazioni d'uso del territorio		EMISSIONE db(A)		IMMISSIONE db(A)	
CLASSE	AREE	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente Industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente Industriali	65	65	70	70

Valore limite differenziale di immissione- I valori limite differenziali di immissione sono fissati dall'art.4 del DPCM 14.11.1997 e sono pari a 5 db(A) per il periodo diurno e sono pari a 3 db (A) nel periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. L'applicazione di tali limiti differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni, al di sotto dei quali si ritiene ogni effetto del rumore trascurabile.

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi con l'esclusione dei seguenti casi	Tempi di Riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
Aree in classe VI	5 db (A)	3 db(A)
Rumorosità prodotta da infrastruttura stradale.		
Rumorosità prodotta da servizi ed impianti fissi dell'edificio di uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.		
Rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive		
Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 db (A) in periodo diurno e 40 db (A) in periodo notturno		
Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 db (A) in periodo diurno e 25 db (A) in periodo notturno		

Valore limite di qualità -Leq in dB (A)- valori di rumore da conseguire, nel medio e lungo periodo con le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di qualità e tutela previsti dalla legge Quadro (L447/'85).

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Riferimento	
CLASSE	AREE	Diurno 6-22 dB (A)	Notturmo 22-6 dB (A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente Industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente Industriali	70	70

Valore limite di attenzione -Leq in dB (A)- valori di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute e/o l'ambiente.

- a- se riferito ad un'ora coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB (A) per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.
- b- se riferito ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso il periodo di valutazione viene scelto in base alle specifiche realtà locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
- c- I valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

Fasce di transizione Il Piano individua le fasce di transizione tra aree confinanti con limite massimo di livello sonoro che si discosta in misura superiore a 5 dB (A). Tali fasce sono di larghezza variabile. Le fasce di transizione sono riportate nelle tavole del Piano di zonizzazione acustica.

- per i confini tra classe V e classe III fascia di transizione di 50 m
- per i confini tra classe V e classe II-I fascia di transizione di 100 m

-GRAFIE ADOTTATE.

Le classi di zone acustiche sono state evidenziate graficamente nelle tavole di Piano di zonizzazione acustica

-STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede/affiancamenti e varianti)
(Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Strade esistenti e assimilabili Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti						
			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana Secondaria	Ca strade a carreggiate separate e tipo IV	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da Tutte le strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100				
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L. 447/95			
F Locale		30				

-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana Secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L 447/95			

6.4 Per le finalità del presente Regolamento sono riportati i limiti di attenzione e di qualità, questi ultimi da conseguire con il “Piano di risanamento acustico comunale”.

TITOLO III

INSEDIAMENTI ESISTENTI- ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ZONA

Art.7 ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

7.1 Ai fini del presente Regolamento per attività rumorosa a carattere permanente si intende qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno solare, anche in modo continuativo, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

A titolo esemplificativo sono attività rumorose a carattere permanente:

- 1- -attività industriali- artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento di strumenti ed impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova) rumorosi;
- 2- attività di spedizione merci, magazzini e depositi all'ingrosso che prevedano operazioni di carico e scarico;
- 3- attività di ritrovo pubblico intrattenimento e spettacolo quali discoteche, disco-bar, sale da ballo, sale gioco, cinema e similari.

7.2 Le imprese che esercitano attività rumorose a carattere permanente che no rispettano i limiti di emissione e immissione introdotti dal Piano di zonizzazione acustica sono tenute a presentare, entro

12 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, un “Piano di risanamento acustico aziendale” a firma di un tecnico abilitato.

7.3 Il “Piano di risanamento acustico aziendale” deve prevedere il graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di zona stabiliti dall’art.6 delle presenti NTA e in particolare devono essere indicate le modalità e i tempi necessari all’adeguamento.

7.4 Il “Piano di risanamento acustico aziendale” deve essere sottoposto all’esame degli uffici incaricati dall’Amministrazione comunale che, previa istruttoria, dovrà acquisire eventuale parere dell’Autorità sanitaria competente ARPAV. In sede istruttoria potranno essere prescritte integrazioni o quanto altro in relazione agli interessi pubblici da tutelare.

7.5 Per le imprese che non presentano il “Piano di Risanamento acustico aziendale” è fatta salva l’applicazione del titolo XI (Controlli limiti e sanzioni) del presente Regolamento.

7.6 L’esercizio delle attività rumorose o potenzialmente rumorose (es: movimentazione merci/operazioni di carico-scarico materiale/ ecc) relative alle attività produttive ed economiche localizzate in zona urbanistica impropria dal vigente PRG (ovvero zona assimilabile alla residenza) potranno essere svolte soltanto nei giorni e orari di seguito indicati:

Giorni feriali: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

TITOLO IV

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art.8 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

8.1 L’Amministrazione comunale, nei casi previsti dall’art.7 della Legge 447/’95 e entro 12 mesi dalla entrata in vigore del “Piano di zonizzazione acustica”,redige, per le criticità individuate, il **“Piano di risanamento acustico comunale”** finalizzato a consentire l’adeguamento ai limiti di zona.

8.2 Il “Piano di risanamento acustico comunale ” deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e descrivere i seguenti contenuti:

1. La descrizione della tipologia dell’attività, l’ubicazione dell’infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto.
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotata;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
3. L’indicazione degli edifici, degli spazi degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
4. L’indicazione dei livelli sonori esistenti dell’infrastruttura determinati analiticamente;
5. La descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di emissione fissati dalla classificazione acustica;
6. La planimetria comprendente gli insediamenti e infrastrutture, le aree circostanti con l’indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.
7. L’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento.
8. L’indicazione degli oneri finanziari e dei mezzi necessari.

9. Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In merito alla redazione può essere chiesta collaborazione tecnica agli organi preposti alla tutela e salute igienico-sanitaria (ARPAV- Amministrazione Provinciale).

8.3 Il "Piano di risanamento acustico comunale" viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

8.4 Con l'approvazione del "Piano di risanamento acustico comunale" l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l'attuazione per stralci di esecutività.

TITOLO V

PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art.9 ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

9.1 Le domande per interventi di tipo edilizio per le opere in elenco al comma 9.2 (soggette a "Permesso di Costruire" /"DIA" art.22 comma 3 del DPR 380/2001 / "SCIA" art.19 Legge 241/1990/"Attività edilizia libera" art.6 del DPR 380/2001) **nonché** i provvedimenti amministrativi comunali (ovvero: Autorizzazioni e/o SCIA previste dalla LR 15/2004/Atto Unico SUAP) per l'esercizio di attività produttive, commerciali, sportive o ricreative (circoli privati, pubblici esercizi ecc) devono contenere la **"Relazione di previsione di impatto acustico"** nelle modalità previste all'art.10 del presente Regolamento.

9.2 Ai sensi dell'art.8 della Legge 447/'94 la "relazione di previsione di impatto acustico" viene redatta nel caso di costruzione, ristrutturazione edilizia (compreso il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere) e potenziamento delle seguenti opere:

- **Opere sottoposte a VIA;**
- **Strade di tipo A (Autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgs 285/'92 e ss.mm.ii.**
- **Discoteche;**
- **Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati impianti di amplificazione;**
- **Impianti sportivi e ricreativi;**
- **Scuole e Asili Nido;**
- **Case di cura e Riposo;**
- **Parchi Pubblici.**

9.3 Sono tenuti a presentare la "relazione di previsione impatto acustico" i richiedenti il rilascio dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- **"Permessi a costruire" per nuovi complessi edilizi polifunzionali ad uso residenziale commerciale, artigianale di servizio e direzionale;**
- **"Atto Unico SUAP" e qualunque altra "Autorizzazione" per l'utilizzazione e/o abilitazione finalizzata all'esercizio delle attività economiche ad uso artigianale, industriale, direzionale e commerciale, compresi gli impianti tecnologici e/o infrastrutture compresi i parcheggi con sup superiore a 1.00 mq.**

9.4 Il comune può avvalersi per la verifica e controllo della documentazione prodotta del supporto tecnico di ARPAV e Amministrazione Provinciale.

Art.10 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO

10.1 La documentazione di "previsione di impatto acustico" dovrà fornire una accurata previsione degli effetti acustici che derivano dalla realizzazione del progetto, ovvero dovranno essere illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'isolamento acustico.

10.2 La documentazione di “Previsione impatto acustico”, deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale (art.2 commi 6-7 della L447/95 e dal DPCM 31.03.1998) e descrivere i seguenti contenuti:

- 1) La descrizione della tipologia dell’attività, l’ubicazione dell’insediamento, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
- 2) La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria quotata;
 - livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
- 3) L’indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
- 4) L’indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell’attivazione del nuovo insediamento determinati analiticamente;
- 5) L’indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all’attivazione del nuovo insediamento;
- 6) La descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d’emissione fissati dalla classificazione acustica;
- 7) La planimetria comprendente l’insediamento e le aree circostanti lo stesso con l’indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.
- 8) Dati e notizie specifiche per le attività commerciali (Centri commerciali, parchi commerciali grandi strutture di vendita) relative:
 - alle attrezzature di scarico/carico delle merci e le aree destinate a parcheggio;
 - tipologia e caratteristiche dei locali e strutture;
 - flussi di traffico esistenti e di progetto nelle zone limitrofe all’insediamento;
 - documentazione delle apparecchiature (condizionamento/refrigerazione/ diffusione sonora ecc)

Art.11 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER I NUOVI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

11.1 In sede di presentazione dei “Piani urbanistici attuativi” e con riferimento all’assetto planivolumetrico e alle destinazioni d’uso di progetto, dovranno essere forniti, con specifica documentazione la “Previsione di impatto acustico” con indicati tutti gli elementi ai fini dell’assegnazione della prevista “classe di zonizzazione acustica”.

11.2 Nella definizione dell’assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovranno essere rispettati i “requisiti acustici passivi degli edifici” ai sensi del DPCM 05.12.1997 (vedi art.12) che:

- definisce in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- prefigge di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall’esterno che da unità abitative adiacenti;
- armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dei rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell’aria) secondo quanto di seguito indicato al comma 12.4 del presente regolamento

- classificare gli ambienti abitativi:

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Art.12 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER I NUOVI INTERVENTI EDILIZI. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

12.1 La “valutazione dei requisiti acustici passivi” è prevista dal DPCM 5.12.1997 e si applica agli edifici di nuova costruzione (I.E.D e P.D.L.) e dove previsto dalla presente normativa ovvero quando interventi edilizi sull’esistente e/o l’insediamento di particolari destinazioni d’uso (locali di intrattenimento o pubblici esercizi) e/o l’attivazione di particolari tipi di impianti elettroacustici (amplificazione/climatizzazione-condizionamento/ecc) vadano a modificare i parametri di cui alla tabella “B” (allegata al DPCM 5.12.1997).

12.2 Nella definizione dell’assetto planivolumetrico degli interventi previsti al comma 12.1 dovranno essere rispettati i “requisiti acustici passivi degli edifici” ai sensi del DPCM 05.12.1997 che:

- definisce in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- prefigge di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall’esterno che da unità abitative adiacenti;
- armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dei rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell’aria) secondo quanto di seguito indicato.

12.3 Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti in categorie riportate nella tabella “A”

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

12.4 Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B i valori limite di grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne. Tabella B requisiti acustici passivi degli edifici dei loro componenti e degli impianti tecnologici (DPCM 5-12-1997)

Categorie di cui alla tabella A	Parametri				
	R w	D2m,n,T,w	L n,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A-C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B-F-G	50	42	55	35	35

R w = valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

D2m,n,T,w =isolamento acustico standardizzato di facciata

L n,w= livello di rumore di calpestio normalizzato

LASmax= livello Massimo di pressione Sonora ponderata A con costante di tempo slow

LAeq= livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

12.4 Nel caso in cui vengano modificate le norme relative ai “requisiti acustici passivi degli edifici”, in ottemperanza alla Legge Comunitaria 2009 entrata in vigore il 10.07.2010, le nuove norme si intendono automaticamente recepite.

Art.13 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici obbligati alla “verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici” (vedi art.12) è subordinato alla presentazione di una “Dichiarazione di conformità delle opere ai requisiti acustici passivi degli edifici” con allegate le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali e strutture edilizie.

Art.14 PRESCRIZIONI GENERALI PER OPERE PUBBLICHE/USO PUBBLICO

14.1 E’ fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari della iniziativa di progettazione realizzazione e manutenzione di infrastrutture viarie/parcheggi e di opere pubbliche o di pubblica utilità), di predisporre la “Relazione di Previsione di impatto acustico” nonché di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelte dei materiali atti a garantire il minimo degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti.

14.2 Nel caso in cui, in fase di progetto, l’opera pubblica o di uso pubblico comporti (per caratteristiche tecniche e costruttive) un superamento degli standards di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica, si dovrà provvedere alla individuazione e/o acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi fonoisolanti di protezione passiva.

TITOLO VI

INQUINAMENTO ACUSTICO- MISURE GENERALI

Art.15 RUMORE PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE

15.1 Il rumore prodotto dal traffico veicolare è regolamentato dal DPR 30.04.2004 N°142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art.11 della Legge 26.10.1995 n°447. Il decreto individua per ogni categoria di strada prevista dal vigente codice della strada delle fasce di pertinenza acustica all’interno delle quali valgono, per la sorgente sonora stradale i limiti di immissione acustica. La fascia di pertinenza per le principali infrastrutture stradali sono riportate nella cartografica del Piano di classificazione acustica con apposita grafia (vedi Titolo IX).

15.2 Salvo quanto disposto dalle Leggi e Regolamenti sull’impiego e utilizzo strumenti di segnalazione acustica è comunque fatto obbligo di assumere comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo previsto.

15.3 Il Sindaco può adottare misure e provvedimenti per la regolazione del traffico in determinate zone o strade, con riguardo alle limitazioni del flusso dei veicoli, all’adozione dei limiti di velocità, alla creazione di isole pedonali, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i limiti e i valori stabiliti dal presente regolamento.

15.4 Gli accertamenti del livello sonoro prodotto dal traffico veicolare sono di competenza dell’Agenzia di Protezione dell’Ambiente (ARPAV) e sono effettuati su richiesta del Sindaco o del Responsabile dell’Area Tecnica.

Art.16 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

16.1 Le macchine per la esecuzione dei lavori assimilabili al giardinaggio (tosaerba,soffiatori, decespugliatori, taglia siepe, spaccalegna, taglialegna) devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree residenziali. Gli stessi devono essere muniti di marcatura CE e relativo "certificato di conformità".

L'uso di macchine per l'esecuzione dei lavori assimilabili al giardinaggio è consentito rispettivamente come di seguito indicato:

Giorni feriali

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 20,00

Giorni festivi

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 20,00

16.2 Le attrezzature quali motoseghe, spaccalegna esercitate "luoghi isolati quali aree boscate" non è soggetto a limitazione in quanto non genera disturbo al vicinato.

Nel caso di abitazioni confinanti con aree boscate, ovvero all'interno di un perimetro di 50 metri dal limite di proprietà, si applicano i limiti di orario stabiliti all'art.16.1.

16.3 I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi attività produttive ecc devono essere muniti di un dispositivo temporizzatore. La durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme installati in autoveicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti.

16.4 I condizionatori/climatizzatori devono essere installati ad una distanza di almeno 5 metri dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi limitrofi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore. Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici quali, silenziatori, isolatori antivibranti degli appoggi e ancoraggi. Ciascun condizionatore dovrà essere munito di marcatura CE e relativo "certificato di conformità".

16.5 L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose non disciplinate dalla vigente normativa (quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi, sorgenti mobili per uso domestico/hobbistico e comunque svolte a fini privati) potrà essere svolta soltanto come indicato:

Giorni feriali

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 20,00

Giorni festivi

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 20,00

16.6 L'esercizio delle attività rumorose o potenzialmente rumorose relative alle attività produttive ed economiche (es: movimentazione merci/operazioni di carico-scarico materiale/ ecc) localizzate in zona urbanistica impropria dal vigente PRG (ovvero zona assimilabile alla residenza) potranno essere svolte soltanto come di seguito indicato:

Giorni feriali

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Art.17 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

17.1 Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (Dlgs 262/02).

17.2 Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine e degli impianti in cantiere.

17.3 Limiti di Orario. L'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri edili (compresi i lavori di ristrutturazione di unità immobiliari dove sono presenti unità già abitate) sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

17.4 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato nel quale siano presenti ricettori (appartamenti/uffici) sono consentiti nei giorni indicati al comma 17.3

17.5 Qualora lo impongano effettive e documentate esigenze di sicurezza/viabilità l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari (erogazione di pubblici servizi) anche nei giorni festivi e al di fuori degli orari sopra indicati è consentita "deroga di orari e ai limiti massimi di rumorosità" e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

17.6 Limiti Acustici I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse (macchine, impianti, lavorazione in cantiere) e con riferimento alla classificazione operata dal Piano sono rispettivamente:

- ZONA I: 65 db (A)
- ZONA II-III-IV: 70 db (A)
- ZONA V-VI: 75 db (A)

17.7 Tali limiti espressi come LAeq con tempo di misura > 10 min, si intendono fissati ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinati con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose e in corrispondenza dei punti di maggior esposizione dei ricettori.

17.8 Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni

17.9 Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) espresso come al comma 17.6 all'interno dei locali dove si eseguono i lavori: dovranno pertanto essere usati macchinari a norma. Dovrà essere rispettato il limite di 40 dB(A) espressi come LA eq con tempo di misura < 10 minuti, misurato a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi limitrofi.

17.10 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nell'ambito dei cantieri edili o similari che rispettano i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, necessitano di "Autodichiarazione" compilata nelle modalità previste dalla modulistica comunale.

17.11 Se il responsabile di cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici e gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire specifica "Domanda di autorizzazione in deroga" redatta secondo il modello predisposto e corredato della documentazione richiesta da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori.

Per la deroga dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

- a) durata dei lavori massimo 90 giorni consecutivi;
- b) tutti i giorni feriali salvo casi specifici;
- c) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 con interruzione pomeridiana dalle ore 13,00 alle ore 14,00.

In merito alla domanda di "Autorizzazione in deroga" ai limiti indicati valutate le motivazioni ed eventualmente acquisito parere ARPAV, il Responsabile dell'area tecnica rilascia specifica "Autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti" che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la presentazione di "valutazione del clima acustico" (redatta da un tecnico competente).

17.12 L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'"Autorizzazione in deroga" di imporre eventuali prescrizioni e/o di proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione delle macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi.

Art.18 ATTIVITA' AGRICOLE E ASSIMILABILI

18.1 Le macchine in uso nelle zone agricole o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (Dlgs 262/02)

18.2 Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine.

18.3 Limiti di Orario. L'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati

Giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio dalle ore 12,00

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

18.4 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni indicati al comma 18.3

18.5 Se il responsabile, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici e gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire specifica "Domanda di autorizzazione in deroga" redatta secondo il modello predisposto da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori.

In merito alla domanda di "Autorizzazione in deroga ai limiti indicati" valutate le motivazioni ed eventualmente acquisito parere ARPAV, il Responsabile dell'area tecnica rilascia specifica "Autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti" che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di "valutazione del clima acustico" (redatta da un tecnico competente).

18.6 Condizioni per il rilascio di Autorizzazione in deroga:

- La richiesta di deroga, da inviare all'ufficio tecnico almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa è corredata della documentazione indicata.
- Il rispetto delle seguenti prescrizioni:

durata dei lavori: massimo 120 giorni lavorativi non consecutivi
giorni: Tutti i giorni feriali salvo casi specifici

18.7 L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l' "Autorizzazione in deroga" di imporre eventuali prescrizioni e/o di proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione delle macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi.

TITOLO VII

DISCIPLINA PER LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art.19 DEFINIZIONI E LOCALIZZAZIONE

19.1 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo rispettivamente:

- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le manifestazioni sportive;
- quanto altro come gli allestimenti temporanei e che producono alti livelli di rumore (allestimenti rumorosi; trasporti particolari; attività di carico-scarico; ecc);

19.2 Qualsiasi manifestazione si protragga per un periodo superiore a 8 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all' Autorizzazione in deroga.

19.3 Limiti di Orario. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentita nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell'anno

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

19.4 Limiti Acustici Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi di allestimento e dismissione) è consentita purchè vengano rispettati i seguenti limiti acustici massimi assoluti e sono rispettivamente:

- ZONA I: 65 db (A)
- ZONA II-III-IV: 70 db (A)
- ZONA V-VI: 75 db (A)

Tali limiti espressi come LAeq con tempo di misura > 10 min, si intendono fissati ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinati con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose e in corrispondenza dei punti di maggior esposizione dei ricettori.

19.5 Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere presentata una "Relazione di Previsione di impatto acustico" (art.7 comma 1 e 1bis della LR 21/99 come modificata dalla LR 7/2011);
- dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati lontani il più possibile dalle abitazioni;
- nel caso in cui sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario provvedere alla regolamentazione del deflusso delle persone e si dovrà avere riguardo dei luoghi sensibili limitrofi (Luoghi religiosi, Casa di riposo, area scolastica ecc).

Art.20 AUTODICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

20.1 Le manifestazioni temporanee che rispettino i limiti acustici e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti necessitano di “Autodichiarazione” compilata nelle modalità previste dalla modulistica con allegata “una “Relazione di Previsione di impatto acustico” (art.7 comma 1 e 1bis della LR 21/99 come modificata dalla LR 7/2011);

20.2 Nel caso in cui l’organizzazione delle manifestazioni, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire al Dirigente competente specifica Domanda di “Autorizzazione in deroga”, redatta secondo il modello predisposto almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il Responsabile dell’area tecnica valuta le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l’Autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre prescrizioni e condizioni specifiche. Copia dell’Autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall’organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato verifiche.

20.3 Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggono oltre le ore 24,00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.

20.4 L’ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell’Autorizzazione in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori dei termini indicato.

20.5 i disturbi rumorosi prodotti dall’accensione di fuochi d’artificio nell’ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dalla Giunta Municipale necessitano di “Autorizzazione in deroga” al presente Regolamento.

20.6 Considerata la particolarità del giorno di sfilata per il carnevale il Comune deroga ai limiti acustici ed orari stabiliti e autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate e cortei allegorici. I disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 19,00 dello stesso giorno.

20.7 Sono esentate dalla richiesta di Autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, le sfilate di carri allegorici.

20.8 Nel caso di lamentele dei cittadini, il Responsabile dell’area tecnica si riserva la facoltà di revocare l’Autorizzazione in deroga rilasciata e/o proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o sospensione delle manifestazioni.

TITOLO VIII

DISCIPLINA PER LE ATTIVITA’ RUMOROSE ESERCITATE PRESSO LOCALI DESTINATI ALL’INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NONCHE’ PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

Art.21 LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

21.1 In tutti i locali destinati all’intrattenimento e allo spettacolo (quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati ecc) devono essere rispettati i limiti stabiliti dal DPCM N°215 del 16.04.1999 (Regolamento “Norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblici spettacoli).

21.2 Per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi con edifici polifunzionali (es: commerciale/residenziale/direzionale/artigianato di servizio) deve essere presentata una "Relazione di previsione impatto acustico" e una "Valutazione delle caratteristiche passive degli edifici" (ovvero degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del rumore).

21.3 **Pubblici Esercizi.**

Sono da considerare "manifestazioni rumorose a carattere temporaneo" anche le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate occasionalmente e complementari all'attività principale autorizzata.

I Pubblici esercizi che abbiano sorgenti sonore tali da perturbare il clima acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo di "edifici polifunzionali" (come ad esempio edifici con destinazioni d'uso quali: commerciale/residenziale/direzionale/artigianato di servizio) dovranno presentare una "relazione di previsione dell'impatto acustico" contenente dati e informazioni di seguito indicate:

- 1- capacità ricettiva presunta dall'esercizio, orari dell'attività, utilizzo di aree esterne;
- 2- la collocazione e la descrizione delle emissioni sonore degli impianti, i tempi di funzionamento, le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Tali valori devono tener conto dei valori limite differenziale.
- 3- una "valutazione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici".

In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) il soggetto interessato potrà presentare una "dichiarazione motivata che attesta la non perturbazione acustica" con allegata "relazione di previsione dell'impatto acustico"

Nel casi di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile dell'area tecnica si riserva, previo accertamento fonometrico, la verifica e l'eventuale limitazione o sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi prescritti nei documenti tecnici dall'ufficio tecnico comunale .

21.4 **Discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili**

In tutte le strutture fisse aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali discoteche, sale da ballo, locali notturni ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovranno essere rispettati i limiti acustici massimi non derogabili previsti dal DPCM 16.04.1999 N°215 ossia: 102 dB(A) e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Fermi restando tutti gli obblighi previsti in capo al gestore dell'attività economica (vedi:DPCM 16.04.1999 N°215) la domanda di "Nuova Licenza di esercizio" deve contenere, in conformità a quanto previsto del presente regolamento (a firma di un tecnico competente in acustica ambientale) rispettivamente:

- a) Una "Relazione di previsione dell'impatto acustico";
- b) Una " Valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici".

La documentazione dovrà essere inoltrata all'ufficio tecnico che in sede istruttoria ha facoltà di imporre eventuali prescrizioni in merito.

Nel casi di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile dell'area tecnica si riserva, previo accertamento fonometrico, la verifica e l'eventuale limitazione o sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi prescritti nei documenti tecnici dall'ufficio tecnico comunale .

TITOLO IX

INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

Art. 22 INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

Nella cartografia della zonizzazione acustica sono indicate con apposita simbologia le strade esistenti e le relative fasce di pertinenza acustica i cui limiti sono fissati dal DPR N°142 del 30.03.2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”.

22.1 I valori limite per le diverse categorie e tipi di strade sono stabiliti all’art. 6 (tab.3 e tab.4) in relazione rispettivamente a quanto indicato nella tabella seguente

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI. (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Strade esistenti e assimilabili Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti						
			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana Secondaria	Ca strade a carreggiate separate e tipo IV	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da Tutte le strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall’art.6 comma 1 lett.a della L. 447/95			

-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno 6-22	Notturno 22-6	Diurno 6-22	Notturno 22-6
A Autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana Secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L.447/95			

TITOLO X

ZONE SENSIBILI E AMBITI SOGGETTI A SPECIFICA NORMATIVA

ZONE SENSIBILI

Art.23 COMPLESSI SCOLASTICI E CASA DI RIPOSO

Per le scuole e casa di riposo in ogni caso e a qualsiasi distanza dovranno essere rispettati i limiti di massima immissione pari a

Ricettori	Leq diurno	Leq notturno
Casa di riposo	50 db (A)	40 db (A)
Scuole	50 dB (A)	

AMBITI SOGGETTI A SPECIFICA NORMATIVA

Art.24 ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE

Il Piano individua le “attività di rottamazione veicoli” come attività soggette a specifica normativa precisando con specifica grafia le “fasce di transizione di pertinenza”.

24.1 Con l’approvazione del “Piano di zonizzazione acustica” le ditte interessate devono presentare entro 12 mesi specifico “Piano di risanamento acustico” redatto da un tecnico abilitato.

24.2 Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del “Piano di Risanamento acustico” può dare prescrizioni e richiedere integrazioni o chiarimenti. Per la valutazione del Piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAV o di tecnico di fiducia in materia di acustica ambientale.

24.3 Il “Piano di risanamento acustico “ deve contenere:

1. La descrizione della tipologia dell’attività, l’ubicazione dell’infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotata;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività
3. L’indicazione degli edifici, degli spazi e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore.
4. L’indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all’attivazione del nuovo impianto.
5. La descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d’emissione fissati dalla classificazione acustica.
6. La planimetria comprendente l’insediamento e le aree circostanti lo stesso con l’indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.
7. L’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento.
8. Le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

24.5 Con l’approvazione del “Piano di risanamento acustico” la ditta interessata adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l’attuazione per stralci di esecutività.

24.6 Per le imprese che non presentano il “Piano di Risanamento acustico aziendale” è fatta salva l’applicazione dell’art.26 (Provvedimenti per la tutela dell’inquinamento acustico) del presente Regolamento.

24.7 Nelle “fasce di transizione” che circoscrivono le attività di rottamazione valgono i valori limite stabiliti dall’art.6 per la classe inferiore (classe IV).

Art.25 ATTIVITA' LAVORAZIONE MARMI E PIETRE

Il Piano individua le "attività di lavorazione marmi e pietre" come attività soggette a specifica normativa precisando con specifica grafia le "fasce di transizione di pertinenza".

25.1 Con l'approvazione del "Piano di zonizzazione acustica" le ditte interessate devono presentare entro 12 mesi specifico "Piano di risanamento acustico".

25.2 Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del "Piano di Risanamento acustico" può dare prescrizioni e richiedere integrazioni o chiarimenti. Per la valutazione del "Piano di risanamento acustico" il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAV o di tecnico di fiducia in materia di acustica ambientale.

25.3 Il "Piano di risanamento acustico" deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale (art.2 commi 6-7 della L447/95 e dal DPCM 31.03.1998) e descrivere i seguenti contenuti:

1. La descrizione della tipologia dell'attività, l'ubicazione dell'infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotata;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività
3. L'indicazione degli edifici, degli spazi e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
4. L'indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione dell'impianto determinati analiticamente;
5. L'indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all'attivazione della nuovo impianto;
6. La descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d'emissione fissati dalla classificazione acustica;
7. La planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso con l'indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.
8. L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
9. Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

25.5 Con l'approvazione del "Piano di risanamento acustico" la ditta interessata adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l'attuazione per stralci di esecutività.

25.6 Per le imprese che non presentano il "Piano di Risanamento acustico aziendale" è fatta salva l'applicazione dell'art.26 (Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico) del presente Regolamento.

TITOLO XI

CONTROLLI LIMITI E SANZIONI

Art.26 VIGILANZA E CONTROLLI

26.1 L'attività di controllo è demandata rispettivamente:

- Alla Polizia Locale per quanto riguarda gli accertamenti del rispetto dei limiti acustici
- All'ARPAV per le funzioni tecniche di verifica e controllo dei limiti acustici

Art.27 PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

27.1 Sulla base degli accertamento di cui all'art.26 (vigilanza e controlli) nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal Piano di zonizzazione acustica e delle vigenti disposizioni normative o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, l'ufficio tecnico provvederà ad emanare i provvedimenti necessari.

27.2 Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato ad eseguire gli interventi necessari di bonifica acustica e a fornire idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di Legge (o dei limiti di deroga) entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

27.3 Qualora, scaduti i termini di diffida il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità disporrà alternativamente:

- 1- L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- 2- La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- 3- La sospensione della Autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

27.4 Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà revocare l'autorizzazione in deroga imponendo il rispetto immediato dei valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente Autorizzate .

27.5 E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art.28 MISURAZIONI E CONTROLLI

28.1 Per la strumentazione le modalità di misura e le definizioni tecniche , anche utilizzate nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

28.2 l'attività di misura fonometrica, su disposizione dell'ufficio tecnico comunale competente, è demandata al Dipartimento ARPAV.

28.3 l'attività di vigilanza e controllo è demandata a ARPAV e al Corpo di Polizia Locale che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Art. 29 SANZIONI AMMINISTRATIVE

29.1 Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle norme di Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.10 comma 3 della Legge Quadro 447/1995 ovvero: da 258,00= Euro a 10.3290= Euro

29.2 Salvo che il fatto non costituisca reato, il superamento dei limiti acustici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.10 comma 2 della Legge Quadro 447/1995 ovvero: da 516,00= Euro a 5.124,00= Euro

29.3 Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle norme relative all'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.8 comma 3 lett.a) della Legge Regionale n°21/'99 ovvero: da 300,00= Euro a 900,00= Euro

29.4 Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni alle Autorizzazioni in deroga, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.8 comma 3 lett.a) della Legge Regionale n°21/'99 ovvero: da 300,00= Euro a 900,00= Euro

29.5 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti acustici fissati dal presente regolamento a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.8 comma 3 lett.a) della Legge Regionale n°21/'99 ovvero: da 1.000,00= Euro a 3.000,00= Euro

29.6 Per quanto non precisato sono considerate violazioni del presente Regolamento i comportamenti descritti all'art.10 comma 1,2,3,4,5 della Legge 447/95 e pertanto puniti ai sensi di detto articolo;

29.7 Nel caso in cui le sanzioni previste ai precedenti commi dovessero essere modificate dal Leggi statali e/o Regionali, le nuove norme/disposizioni si intendono automaticamente recepite.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E DEROGATORIE

Art.30 NORME FINALI E DEROGATORIE

30.1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono, in ogni modo, modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

30.2 Manifestazioni pubbliche temporanee. La Giunta Comunale, con propria motivata deliberazione, potrà derogare ai limiti stabiliti dal presente regolamento, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dalla Legge, relativamente alla programmazione di manifestazioni pubbliche, in caso di particolari e/o straordinari eventi. In merito la Giunta Comunale provvederà ad identificare, su apposita cartografia, le aree idonee, come siti specifici per le manifestazioni pubbliche, con allegata "relazione di previsione del clima acustico".

30.3 Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**ALLEGATI
ESPLICATIVI**

CANTIERI STRADALI E ASIMILABILI (Art.17)

Macchine ed impianti conformi alle direttive comunitarie e con marcatura CE e Dichiarazione CE di conformità

Giorni e Orari Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell'anno Orari: nel periodo invernale (da 1 Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nel periodo estivo (da 1 aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 14,00 alle ore 19,00	LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI In zona I: 65 dB(A) In zona II,III,IV,V: 70 dB(A) In zona VI: 75 dB(A) Espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti e ,in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori
--	---


SE RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI	SE NON RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI
--	--

AUTODICHIARAZIONE AI FINI ACUSTICI	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
---	--

Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere ad accertamenti e impartire prescrizioni. In caso di lamentele resta fatta salva la facoltà dell'ufficio di proporre accertamento fonometrico	L'ufficio competente rilascia l'Autorizzazione e si riserva prescrizioni
---	--

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (Art.19 e 20)

<p>Giorni e Orari</p> <p>Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell'anno</p> <p>Orari: nel periodo invernale (da 1 Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo (da 1 aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 24,00</p>	<p>LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI</p> <p>In zona I: 65 dB(A) In zona II,III,IV,V: 70 dB(A) In zona VI: 75 dB(A) Espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti e ,in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori</p>
---	---



Casi particolari	
Manifestazioni pubbliche temporanee	→ Delibera di Giunta municipale con allegata relazione di previsione impatto acustico ed elaborato grafico
Rassegne musicali,teatrali, cimeatografiche ecc inserite in un programma dell'amministrazione all'aperto	→ Autorizzazione in deroga
Manifestazioni del 31 dicembre	→ Non necessitano di autorizzazione in deroga
Manifestazioni del martedì grasso	→ Non necessitano di autorizzazione in deroga
Sfilate di bande musicali	→ Non necessitano di autorizzazione in deroga

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO (art.21)

NUOVA ATTIVITA' E ATTIVITA' GIA' ESISTENTE

<p>Nel caso del rispetto dei limiti acustici Allegare: DICHIARAZIONE MOTIVATA DI NON PERTURBAZIONE ACUSTICA CON ALLEGATA RELAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO</p>	<p>→</p>	<p>L'ufficio competente si riserva prescrizioni ed eventualmente di proporre: accertamento fonometrico (con relazione clima acustico) e la verifica dei "requisiti acustici passivi dell'immobile".</p>
<p>Nel caso in cui non è previsto il rispetto dei limiti acustici Allegare: RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLE STRUTTURE VERTICALI E ORRIZZONTALI</p>	<p>→</p>	

In caso di attività confinanti con spazi abitativi e/o utilizzo di plateatico devono rispettare i limiti acustici di Legge anche mediante:

- verifica dei requisiti acustici passivi dell'immobile
- adozione delle misure strutturali e gestionali per il rispetto dei limiti acustici
- attivazione delle misure di buona convivenza e vivibilità